



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 3075 del 12 gennaio 2016

Oggetto: *Quesito in merito alla nomina del preposto negli esercizi di somministrazione aperti al pubblico*

Si fa riferimento alla nota n. 464561 del 2015, con la quale codesta Provincia Autonoma chiede alcune delucidazioni in merito alla figura del preposto per gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico.

In particolare, stante quanto già chiarito con la circolare n. 3656 del 12-9-2012, nonché con la nota n. 236057 del 15-11-2012, ossia che la preposizione all'attività commerciale deve essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti, chiede se il titolare di un esercizio alberghiero con somministrazione aperta al pubblico (...) possa nominare un preposto che dichiara di condurre un altro esercizio (... in un'altra regione n.d.r.).

Al riguardo, la scrivente rappresenta quanto segue.

Con riferimento a quanto precisato nella citata circolare n. 3656, si conferma quanto già espresso in altri pareri, ovvero che uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più punti vendita.

Ne deriva che la persona designata come preposto può non essere necessariamente legata contrattualmente al soggetto titolare dell'autorizzazione e che il medesimo può non essere sempre presente nell'esercizio commerciale (non è possibile, pertanto, quantificare le ore di effettiva presenza nel locale) fermo restando, come sostenuto al punto 1.4.3 della medesima circolare, che la preposizione all'attività commerciale deve essere effettiva e non solo nominalistica, con la conseguenza che il soggetto preposto deve comunque assumersi tutti i poteri e le conseguenti responsabilità che il ruolo richiede.

Al riguardo, si sottolinea che con nota n. 212455 del 24-12-2013, che si allega, la scrivente Direzione ha avuto modo di esprimersi con particolare riguardo alle eventuali responsabilità attribuibili alla figura del preposto, ritenendo che la stessa possa considerarsi responsabile di eventuali violazioni di norme relative all'esercizio dell'attività commerciale solo nel caso in cui tale responsabilità sia, nella specifica norma da applicarsi, riferibile a chi abbia la responsabilità dell'esercizio, a prescindere dalla sua effettiva presenza e non invece



per le norme che addebitino tale responsabilità al soggetto che abbia direttamente compiuto la violazione.

Questo in quanto ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”*.

Ai sensi dell'articolo 6, terzo periodo della medesima legge n. 689 che recita *“Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”*, consegue, inoltre, che in caso di violazioni di norme relative all'esercizio dell'attività commerciale da parte del soggetto preposto, sia il legale rappresentante, in caso di società, che il titolare, in caso di impresa individuale, risponderanno, comunque, in via solidale per le eventuali violazioni commesse dai loro collaboratori.

Si precisa che quanto sopra espresso è conseguente al contenuto delle disposizioni in materia di esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande di cui al citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e 6 agosto 2012, n. 147.

Va rilevato, però, che nel caso di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata e integrata dal decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i., resta fermo, ad avviso della scrivente, quanto precisato dal Ministero dell'Interno con nota n. 557/PAS.16646.12000.A(17) del 31 gennaio 2006 in merito all'obbligatorietà della conduzione personale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, fatta salva la possibilità per i soggetti titolari di impresa individuale che risultino in possesso di più titoli autorizzatori, di ricorrere all'istituto della rappresentanza ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S..

Non è più sostenibile, invece, quanto formulato nella predetta nota ossia che *“... il rappresentante deve essere in possesso dei requisiti prescritti per il conseguimento della licenza, con riferimento a quelli anche di carattere professionale richiesti dalla sopramenzionata legislazione di settore per la specifica attività di somministrazione di alimenti e bevande”*.

Con riferimento a quest'ultima questione, infatti, come peraltro già precisato nel parere n. 50011 del 26-3-2013, dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 147 del 2012, è consentita la possibilità che il possesso dei requisiti professionali sia in capo ad un soggetto preposto che può non coincidere con il soggetto al quale il titolare dell'attività ricorre in applicazione dei citati artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S..

Del resto, il richiamo di cui all'articolo 8 del R.D. n. 773 del 1931, ossia che *“... il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e*



ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione" non può che riferirsi ai requisiti prescritti dal medesimo Regio Decreto ai fini di pubblica sicurezza.

Peraltro, il medesimo Ministero, nella nota n. 557/PAS/U/001574/12000.A del 29-1-2013, ha sostenuto che *"Poiché l'introduzione della SCIA non implica alcuna modifica dei presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività, restano fermi i requisiti soggettivi previsti per il rilascio di detta licenza di polizia (indicati, in particolare, dagli articoli 11, 92 e 131 del TULPS). Pertanto, è necessario che la SCIA sia corredata anche dalle dichiarazioni attestanti il possesso di detti requisiti in capo al titolare della licenza e di eventuali suoi rappresentanti, i quali devono essere oggetto della successiva verifica comunale analogamente e al pari di quelli richiesti dalla disciplina di settore"*.

Tali ultime osservazioni sulla figura del rappresentante nel caso degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, comunque, sono state oggetto di un precedente parere, il quale, vista la competenza in materia del Ministero dell'Interno, è stato inviato anche alla citata Amministrazione, che con nota n. 557/PAS/U/012491 del 16-7-2013, che si allega (All.: 2) ha inviato il proprio avviso al riguardo.

Stante quanto precisato dal Ministero dell'Interno con la citata nota e da quanto sostenuto dalla scrivente in relazione alla figura del preposto, si precisa che nel caso di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande consegue che:

- il preposto in possesso dei requisiti professionali può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più esercizi; può non essere necessariamente legato contrattualmente al soggetto titolare dell'autorizzazione e può non essere sempre presente nell'esercizio commerciale garantendo comunque in ogni caso quanto richiesto ed esplicitato al citato punto 1.4.3 della circolare n. 3656 (quanto espresso è valido, ovviamente, anche per le attività commerciali al dettaglio);
- il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o il suo rappresentante, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 93 del TULPS, non sono obbligati al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., qualora vi sia un preposto in possesso dei medesimi;
- il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o il suo rappresentante, solo ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 93 del TULPS, considerato il limite costituito dal principio di personalità delle licenze di polizia desumibile dallo stesso articolo 8 del TULPS che esige l'identità tra il titolare della licenza (o il suo rappresentante) e l'effettivo gestore dell'attività autorizzata, sono obbligati alla effettiva gestione dell'esercizio e pertanto devono assicurare una costante presenza nell'ambito della sede (sono consentite le assenze temporanee per comuni esigenze come indicato nella citata nota del 16-7-2013 del Ministero dell'Interno).



Premesso quanto sopra, ferma restando la necessità, in ogni caso, che il preposto assuma, anche per l'esercizio ubicato in codesta Provincia, effettiva preposizione all'attività commerciale, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, la scrivente non individua alcuna motivazione per sostenere che un medesimo soggetto non possa di per sé svolgere tale funzione anche per una unità locale ubicata in un Comune di una Regione diversa da quella nella quale già opera, ove tale preposizione alla relativa attività commerciale sia comunque effettiva ed a condizione che, naturalmente, il rappresentante ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 93 del TULPS sia individuato in persona diversa in grado di assicurare una costante presenza nell'ambito dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)